

**Processo Civile** - Processo esecutivo - Opposizione ad atto di precetto - Eccezione di adempimento - Accoglibilità.

**Tribunale di Forlì - 20.11.2013 n. 292 - Dr. Vacca - INPS (Avv. Vestini) - M.P. (Avv. Assirelli).**

*È accoglibile l'opposizione a precetto su sentenza passata in giudicato qualora l'ente previdenziale deduca l'insussistenza del diritto fatto valere, per aver già provveduto a corrispondere quanto dovuto in forza di tale sentenza.*

FATTO e DIRITTO - L'INPS ha proposto opposizione avverso il precetto notificato il 4.5.2011 da M.P., in forza della sentenza n. 145/2008 emessa dal Giudice del Lavoro di Forlì e notificata in forma esecutiva in data 8.3.2010, con il quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 48.664,42 oltre spese di precetto.

A fondamento della proposta opposizione l'INPS ha dedotto l'insussistenza del diritto fatto valere avendo già provveduto a corrispondere quanto dovuto in forza di tale sentenza.

Ha precisato l'Ente previdenziale che la sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto della M. a percepire l'indennità di accompagnamento quale cieca civile assoluta nella misura goduta dai grandi invalidi di guerra ciechi bilaterali iscritti alla tabella E, lettera A/bis n. 1 D.P.R. 915/78 e successive modifiche, con conseguente condanna dell'INPS a corrispondere le differenze tra quanto maturato a tale titolo e quanto effettivamente corrisposto dall'1.3.2000, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi. Ha tuttavia rilevato il ricorrente che l'ufficio competente aveva provveduto alla liquidazione, verificando se vi fossero effettivamente differenze spettanti tra la prestazione già goduta dalla M. e quella riconosciuta con la sentenza e dopo aver informato la M. di tali operazioni, aveva provveduto a corrispondere l'assegno di accompagnamento quale cieca assoluta di guerra per il mese di marzo 2000, a fronte della pregressa decorrenza da aprile 2000, mentre null'altro era stato versato in quanto non vi era alcuna differenza, posto che l'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi assoluti di guerra bilaterali iscritti alla tabella E, lettera A/bis n. 1 D.P.R. 915/78 (unico beneficio richiesto in giudizio dalla M.) non era superiore a quella prevista, e già goduta, per i ciechi civili. L'INPS ha infatti rilevato che in sede di precetto la M. aveva preteso anche prestazioni mai richieste, quali l'assegno di pensione tabellare previsto per i soli invalidi di guerra mentre la sentenza emessa riguardava la sola indennità di accompagnamento.

Disposta la sospensione del precetto e fissata l'udienza ex art. 420 c.p.c., M.P. si è costituita per resistere all'opposizione proposta e chiederne il rigetto, in quanto infondata, rilevando che in caso di precetto notificato su titolo giudiziale le uniche eccezioni proponibili erano quelle fondate su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo, dovendo gli altri essere fatti valere nel corso del giudizio in cui il titolo si era formato o in sede di impugnazione.

Confermata la sospensione del precetto e non risultando necessaria alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.

L'opposizione proposta dall'INPS è fondata e merita accoglimento.

Si ritiene opportuno evidenziare che pur essendo vero che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che siano intervenuti successivamente rispetto alla formazione giudiziale del titolo, dovendo gli altri essere fatti valere nel giudizio in non ricorre nel caso in esame.

L'INPS senza sollevare alcuna contestazione sull'idoneità della sentenza del Giudice del Lavoro di Forlì, nel frattempo passata in giudicato, a fungere da titolo esecutivo e sulla natura di condanna, ha invece eccepito l'insussistenza di un credito in favore della M., avendo la stessa precettato somme non dovute. Ha infatti precisato l'opponente che dopo la pronuncia della sentenza, l'Ufficio addetto aveva effettuati i necessari conteggi ed aveva provveduto a corrispondere l'unica differenza maturata, riguardante la mensilità di marzo 2000, accertando invece che per le altre mensilità l'indennità goduta dai grandi invalidi di guerra ciechi bilaterali assoluti ascritti alla tabella E, lettera A/bis n. 1 D.P.R. 915/1978 non era risultata superiore all'indennità di accompagnamento quale cieca civile assoluta già percepita dalla M. e nulla era pertanto dovuto, come comunicato con la missiva datata 25.2.2009, ricevuta il 3.3.2009.

L'INPS non ha pertanto sollevato contestazioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo che avrebbero dovuto essere dedotte nel corso del giudizio in cui tale titolo si è formato, ma ha solo eccepito che in concreto, a seguito dei conteggi effettuati dopo la pronuncia della sentenza, la M. aveva già percepito l'indennità di accompagnamento quale cieca civile assoluta nella misura riconosciuta dal Giudice del Lavoro.

Peraltro, come emerge dalla lettura della sentenza 145/2008, il Giudice del Lavoro, non ha fatto alcuna verifica ed accertamento in merito alla misura delle indennità effettivamente spettante alla M. limitandosi a riconoscerle *“il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento quale cieca civile assoluta nella misura goduta dai grandi invalidi di guerra ciechi bilaterali assoluti ascritti alla tabella E, lettera A/bis n. 1 del D.P.R. 915/78 e successive modificazioni e integrazioni”*, e ad emettere condanna a carico dell'INPS *“a corrispondere le differenze tra quanto*

*maturato sulla base della quantificazione come sopra indicata e quanto effettivamente corrisposto dal 1.3.2000, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione”.*

Con la presente opposizione, l'INPS, senza dunque contestare il diritto riconosciuto alla M. e le statuizioni della sentenza 145/2008, ha dedotto e documentato l'insussistenza di differenze da riconoscere alla M. - salvo che per la mensilità di marzo 2000 - avendo la stessa già percepito l'indennità di accompagnamento quale cieca civile assoluta in misura non inferiore a quella riconosciuta ai grandi invalidi di guerra.

Su tale questione, la M. non ha dedotto alcunché per dimostrare che le somme precettate si riferissero in realtà alle differenze come riconosciute nella sentenza del Giudice del Lavoro.

Essendo pacifico che la equiparazione della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra riguarda esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, senza tuttavia comportare l'estensione ai ciechi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono anche l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, di cui all'art. 6 D.P.R. 834/1981, né si applica in favore degli invalidi civili l'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 2, L. 656/1986 con riferimento ad emolumenti previsti in favore dei soli invalidi di guerra e diversi dall'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Sez. Lav. 20.12.2004, n. 23581), la M. avrebbe dovuto contestare l'opposizione proposta dimostrando che le somme precettate erano in realtà riferite alla sola differenza tra le misure delle indennità di accompagnamento previste per le due categorie di ciechi, mentre nulla è stato dedotto né risulta ricavabile dall'atto di precetto che non contiene alcuna indicazione sulle modalità di determinazione della somma complessivamente precettata di € 48.664,42.

Né argomenti diversi possono trarsi dalla motivazione della sentenza del Giudice del Lavoro di Forlì, in cui si legge unicamente che la L. 429/1991, con decorrenza dal 1.3.1991, ha stabilito che l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della L. n. 406/1968 è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento disciplinata dall'art. 3, comma 2, lett. A L. n. 656/86 spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del D.P.R. 915/78 e che con la stessa decorrenza si applicano ai ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'art. 1 L. n. 656/89, come sostituito dalla L. n. 342/89 per l'indennità di assistenza e accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. Su tali basi il Giudice del Lavoro ha riconosciuto alla M. il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento quale cieca civile assoluta nella misura goduta dai grandi invalidi di guerra

ciechi bilaterali assoluti ascritti alla tabella E, lettera A/bis n. 1 del D.P.R. 915/78 e successive modificazioni e integrazioni.

L'opposizione a precetto proposta dall'INPS va, dunque, accolta con conseguente annullamento dell'atto di precetto notificato il 29.4.2011 per insussistenza del credito ivi precettato.

Stante la natura della controversia, le spese vanno interamente compensate.

*(Omissis)*

---